

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 1891/04 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che è fatto divieto all'autorità o all'ufficio doganale competente di (far) effettuare una notifica, ai sensi dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1383/03 ⁽²⁾, o un'ispezione, ai sensi dell'art. 9, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1383/03, fintantoché la richiesta di intervento inoltrata prima del 1° luglio 2004 non sia perfezionata con la dichiarazione prevista dall'art. 6 del regolamento n. 1383/03. In altri termini, se la menzionata dichiarazione costituisca un requisito formale perché la richiesta di intervento continui a produrre i suoi effetti.
- 2) Se l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1383/03 debba essere interpretato nel senso che esso consentiva alla dogana di Anversa di presentare al titolare del marchio sei campioni di prodotti per poter stabilire se si trattasse o meno di merci contraffatte, posto che siffatta presentazione del campione non può essere assimilata ad un'ispezione accurata ai sensi dell'art. 9, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1383/03. In caso affermativo, se siffatta presentazione dovesse avere luogo entro il termine di tre giorni lavorativi, previsto dall'art. 4, n. 1, del regolamento.
- 3) Se il regolamento n. 1383/03 osti a che funzionari della dogana belga forniscano informazioni, acquisite nel contesto dell'esecuzione del regolamento, al di fuori dei canali previsti dal regolamento — si pensi, tra l'altro, all'art. 9, n. 2, e all'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento — ad esempio nel contesto di un'escussione di testi o di una produzione di documenti richieste da tribunali belgi.
- 4) Se il regolamento n. 1383/03 osti a che informazioni, ottenute in applicazione degli artt. 4, n. 2 (v. questione n. 2), e 9, nn. 2 e 3, diverse da quelle previste dall'art. 9, n. 3, primo comma, o in esecuzione di un'escussione di testi o di una produzione di documenti ordinate dal giudice belga (v. questione n. 3), vengano utilizzate nell'ambito di un procedimento non inteso ad accertare la contraffazione di merci, ad esempio nel contesto di un procedimento volto ad ostacolare le importazioni parallele.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 21 ottobre 2004, n. 1891, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/03 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 328, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

Ricorso proposto il 6 marzo 2007 dalla Raiffeisen Zentralbank Österreich AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e a./Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-259/02

(Causa C-133/07 P)

(2007/C 117/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (rappresentanti: S. Völcker e G. Terhorst, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02 ⁽¹⁾, nei limiti in cui con essa viene respinto il ricorso della Raiffeisen Zentralbank;
- annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 11 giugno 2002 C(2002) 2091 def., nella parte riguardante la Raiffeisen Zentralbank;
- in subordine, ridurre le ammende inflitte alla Raiffeisen Zentralbank nell'art. 3 della decisione impugnata secondo il prudente apprezzamento della Corte;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale, ammettendo che la Commissione fosse legittimata a considerare la semplice estensione degli accordi interbancari al territorio di uno Stato membro idonea a produrre un pregiudizio per il commercio tra Stati, avrebbe violato l'articolo 81 CE.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore in diritto qualificando gli accordi interbancari come «violazione particolarmente grave», ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Esso avrebbe falsamente applicato i criteri menzionati in tali orientamenti con riferimento alla gravità della violazione (natura della violazione, effetti concreti sul mercato, ampiezza del mercato geografico rilevante), non avrebbe considerato la selettività delle misure repressive della Commissione, e non avrebbe da ultimo effettuato la valutazione complessiva di tutti i punti di vista da esso stesso richiesta.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ascritto alla Raiffeisen Zentralbank le quote di mercato dell'intero settore delle casse Raiffeisen. Esso avrebbe illegittimamente limitato il suo criterio di valutazione soltanto alle «evidenti» disparità di trattamento con altre banche. Per una completa imputazione sarebbero mancate le necessarie basi giuridiche.

Il Tribunale avrebbe errato in diritto nel valutare la cooperazione della Raiffeisen Zentralbank. Esso avrebbe applicato il criterio del «valore aggiunto rilevante» violando il divieto di retroattività, avrebbe misconosciuto la volontarietà dei diversi contributi della Raiffeisen Zentralbank forniti a titolo di cooperazione, avrebbe illegittimamente proceduto ad un'inversione dell'onere della prova quanto al valore della cooperazione, avrebbe respinto in modo inammissibile l'Esposizione congiunta delle circostanze in fatto come forma di cooperazione inidonea, e non avrebbe riconosciuto, erroneamente, come contributo a fini di cooperazione l'ammissione, da parte della Raiffeisen Zentralbank, della finalità anticoncorrenziale degli accordi.

⁽¹⁾ GU C 331, pag. 29.

Ricorso proposto il 6 marzo 2007 dalla Bank Austria Creditanstalt AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG e a./Commissione delle Comunità europee, con riferimento alla causa T-260/02

(Causa C-135/07 P)

(2007/C 117/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bank Austria Creditanstalt AG (rappresentanti: Dres. C. Zschocke e J. Beninca, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare in tutto o in parte la sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02 ⁽¹⁾, con riferimento alla causa T-260/02;
- annullare la decisione della Commissione 11 giugno 2002, caso COMP/36.571, nella parte riguardante la Bank Austria Creditanstalt;
- in subordine, ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta dalla Commissione alla Bank Austria Creditanstalt con la decisione controversa;

- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006. La ricorrente deduce numerosi difetti di motivazione, nonché errori di diritto e vizi procedurali.

La ricorrente contesta che la sentenza impugnata avrebbe confermato in modo non condivisibile la concezione della Commissione secondo cui gli accordi interbancari avrebbero avuto effetti economici negativi. La sentenza impugnata viola, secondo la ricorrente, i principi in materia di assunzione delle prove, in quanto travisa i requisiti che le perizie tecnico-economiche debbono presentare ai fini della prova dell'inesistenza di effetti economici. A suo avviso, alla luce della perizia presentata, non si sarebbero potuti prendere in considerazione effetti economici in sede di fissazione dell'ammenda.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver disatteso le condizioni che, secondo i giudici comunitari, impongono, ove soddisfatte, una riduzione dell'ammenda sulla base di circostanze attenuanti. Sulla base di tale errore di diritto la sentenza impugnata non avrebbe rettificato l'errore di valutazione della Commissione, consistente nel non aver considerato quale circostanza giustificante una riduzione dell'ammenda la partecipazione di organi pubblici nonché l'ampia e comprovata conoscenza degli accordi interbancari a livello del pubblico.

La ricorrente deduce, con il suo terzo motivo di impugnazione, difetti di motivazione, talune violazioni del principio della parità di trattamento, nonché ulteriori errori di diritto e vizi procedurali della sentenza impugnata in relazione alla valutazione del suo contributo a fini di cooperazione, effettuata dalla Commissione.

La ricorrente avrebbe fin dal principio collaborato con la Commissione nell'elaborazione della definizione delle circostanze in fatto. Essa avrebbe, in particolare, presentato un'ampia esposizione degli accordi interbancari in una fase precoce del procedimento, nonché un'ampia documentazione, che essa non sarebbe stata obbligata a fornire e che, secondo le constatazioni effettuate dal Tribunale, sarebbe stata utilizzata dalla Commissione nella decisione controversa. La ricorrente avrebbe inoltre presentato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti un'esposizione delle circostanze in fatto che, parimenti, secondo le constatazioni della sentenza impugnata, ha potuto essere impiegata dalla Commissione nella decisione controversa.

La sentenza impugnata — come, del resto, la decisione controversa — non avrebbe concesso alcuna riduzione dell'ammenda per quest'ampia, utile e comprovata cooperazione della ricorrente. Ciò costituirebbe un'erronea applicazione della comunicazione sulla cooperazione, che violerebbe il principio della parità di trattamento e il principio di tutela del legittimo affidamento. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe violato il diritto della ricorrente al contraddittorio, in quanto svilupperebbe proprie considerazioni relative all'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente medesima, sulle quali quest'ultima non avrebbe potuto prendere posizione in precedenza.

⁽¹⁾ GU C 331, pag. 29.